



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°7/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra **Gaito** Francesca Maria, nata a Pozzuoli (NA) il 03.04.1952, matr.n.12416.

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.63374 del 28.01.2013 (prat.n.7755/2011 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.19075 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.06.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 02.01.2013.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Gaito Francesca Maria, della somma di € 2.780,76 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali su detto importo via via rivalutato dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.500,00, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.131730 del 21.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicata a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn. 629560 e 629661 del 12.09.2013 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio e della dipendente sig.ra Gaito Francesca Maria in virtù della sentenza n.15036 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. nn.707374 e 707411 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza della dipendente sig.ra Gaito Francesca Maria e dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della dipendente sig.ra Gaito Francesca Maria e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario all'avv. Monaco Pasquale Lucio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84484 del 05.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014, a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot. n.140668 del 26.02.2014 (rettificata con nota prot.n. 224655 del 31.03.2014), ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.19075 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.06.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2013.

TOTALE DEBITO

€ 6.322,82

Scheda debiti fuori bilancio Gaito + Avv.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Dipendente sig.ra **Gaito** Francesca Maria, matr.n.12416.

• Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01)	€ 2.780,76
• Rivalutazione monetaria	€ 609,31
• Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014	€ 791,65
• Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio	€ 2.141,10

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 63374 del 28.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.19075 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 28.06.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0063374 28/01/2013

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Recettore: A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale Org. n. 2

Classifica: 4.1.1



Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81
80132 NAPOLI

- Settore 02
- Settore 04

29/1

1

N. Pratica: **CC 7755/11**

Oggetto: Trasmissione sentenza n.19075/13 resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Gaito Francesca Maria

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

S. Ambrosio
Corona
De Falco
30/1/13
1/2

02
7155 | M AVV. DI LASCIO 19075

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. Prov.

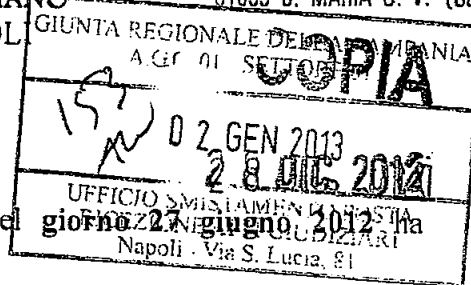
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Prov.

Parti: *Monaco*
Rappresentante: *Monaco*
Perogiana: *Monaco*

Il Giudice dott.ssa Alessandra Lucarino all'udienza del
giorno 27 giugno 2012
ha pronunciato la seguente
sentenza



SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18091/2011, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

6888

T R A

GAITO FRANCESCA MARIA, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Lucio Monaco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti

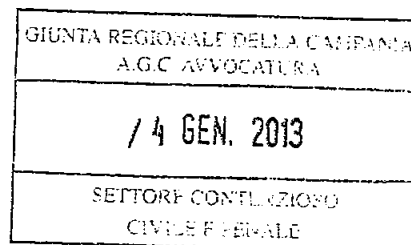
RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alba Di Lascio in virtù di procura in atti

RESISTENTE

Conclusioni: Come in atti.



Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con la domanda proposta parte ricorrente, premesso di essere dipendente della Regione Campania inquadrata nella Categoria D), ha dedotto che il CCNL di settore del 31.3.1999 Comparto Regioni - Autonomie Locali ha modificato il sistema di classificazione del personale regionale articolandolo in quattro categorie; che tale contratto collettivo ha anche previsto, per il personale di categoria D), l'istituzione di un'area delle posizioni organizzative che, come specificato nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il periodo 1.1.1998-31.12.2001, sono caratterizzate da assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato; che l'area delle posizioni organizzative è suddivisa in tre livelli e precisamente livello A), B) ovvero di funzioni professionali o specialistiche e livello C) ovvero di staff che la ricorrente ha ricevuto l'incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di funzioni Professionali o Specialistiche (livello B) per l'anno

2000, giusta determina dirigenziale n. 36/2000; che, successivamente, era stata confermata in tale incarico per l'anno 2001, giusta determina dirigenziale n. 27/2001, e riconfermata per gli anni successivi sino al 2010, senza soluzione di continuità; che, in virtù di tali incarichi di posizione organizzativa, alla ricorrente era stata corrisposta la retribuzione di posizione annuale analiticamente indicata in ricorso; che, in applicazione dell'art. 11 del CCDI, alla ricorrente doveva essere riconosciuta anche l'indennità di risultato; che l'indennità di risultato, a decorrere dal 1.1.2000, costituisce elemento essenziale della retribuzione nel nuovo sistema di classificazione del personale delle Regioni; che la effettiva erogazione dell'indennità di risultato non è automatica, ma è subordinata alla valutazione del dipendente, sulla base di un sistema valutativo messo a punto dal cd Nucleo di Valutazione; che la valutazione della ricorrente, in relazione ai periodi di svolgimento dell'incarico di posizione organizzativa, non è stata effettuata per colpevole inerzia del cd. Nucleo di Valutazione della Regione Campania; che l'assenza di parametri di valutazione, da emanarsi a cura dell'apposito Nucleo, hanno impedito di procedere alla valutazione dei risultati raggiunti dalla ricorrente, ed alla verifica del raggiungimento degli obbiettivi prefissati; che la ricorrente non ha percepito l'indennità di risultato per gli anni 2000 e 2001, in quanto non vi è stata – per colpa dell'Amministrazione convenuta – alcuna valutazione dei risultati raggiunti nell'espletamento delle funzioni proprie della posizione organizzativa attribuita alla ricorrente.

Tanto premesso, ha chiesto al Giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno per perdita di chance e di condannare la Regione convenuta al pagamento della somma di € 3.707,68, per gli anni 2000 e 2001; o, in subordine, al pagamento della stessa somma ridotta del 20%, a seguito di una riduzione equitativa effettuata dal giudice, come indicata in ricorso ovvero della diversa somma ritenuta equa; con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania contestando la domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

La causa, istruita mediante acquisizione dei documenti allegati, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi.

Il ricorso è fondato.

Il diritto invocato dalla ricorrente si fonda sulla previsione dell'art. 10 CCNL Regioni e Autonomie locali del 31.3.1999, intitolato "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato", dove si legge: *"1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il*

compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

"2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 10.000.000 ad un massimo di £ 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."

A norma dei precedenti artt. 8 e 9, la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3 viene riconosciuta ai dipendenti cui siano attribuiti incarichi per le posizioni organizzative previa sottoposizione degli stessi ad una valutazione annuale, effettuata sulla base di criteri e procedure predeterminati dall'ente (si veda il testo prodotto in giudizio).

In attuazione della contrattazione collettiva nazionale, il contratto collettivo decentrato integrativo ha previsto, all'art. 11, che la retribuzione di posizione per il personale titolare di posizioni organizzative è stabilita, per l'anno 2000 e seguenti, nella misura del 20% della retribuzione di posizione, *"previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.98"*.

Dal complesso di norme ora riportate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di categoria D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art. 10 comma 3 stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati.

Ciò significa che l'Amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione, ed in caso contrario incorre in un inadempimento contrattuale, essendo preciso obbligo dell'Amministrazione medesima effettuare la valutazione dei risultati con cadenza annuale. Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata, per assenza dei criteri di valutazione, perché tale comportamento sostanzia un inadempimento contrattuale, non giustificato e quindi non scusabile.

Pertanto la ricorrente, dipendente della Regione Campania inquadrata nella categoria D e nel livello 4, il cui incarico (come sopra specificato), ha avuto l'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa (livello B), con le determinazioni dirigenziali prodotte in giudizio

e sopra specificate; tali incarichi sono stati riconfermati fino al 2010, con i provvedimenti prodotti in giudizio.

Orbene, va evidenziato che alla ricorrente è stato riconfermato l'incarico, di livello B, e da tali provvedimenti di riconferma si può desumere che non vi sia stato un giudizio negativo espresso nei confronti dell'attività svolta dalla stessa.

L'incarico di livello B) è stato attribuito alla ricorrente per la prima volta nel 2000, ed è stato riconfermato per i successivi anni, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio. Se è vero che non è stato messo a punto il sistema di valutazione e che non vi è stata quindi alcuna valutazione del lavoro del ricorrente e dei risultati raggiunti, è altrettanto indiscutibile che l'Amministrazione resistente, tenuta a rispettare i canoni di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, non può aver riconfermato un incarico ad un soggetto assolutamente incapace o che non aveva i requisiti per svolgere la funzione assegnatagli.

La conferma di tale assunto si rinviene nel disposto dell'art. 12 CCDI 27.3.2000, attuativo dell'art. 9 CCNL 31.3.1999, dove nell'elencare i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative viene dato rilievo proprio alla *"...esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare ..."*, alle *"...abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana ..."*, agli *"...anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita)"*.

Ne consegue che dalla riconferma dell'incarico di posizione organizzativa si deve desumere una valutazione non negativa dell'attività della ricorrente, e si deve ancora desumere la concreta possibilità che la ricorrente sarebbe stata valutata positivamente nel caso in cui, per gli anni 2000-2001, fosse stato messo a punto il sistema di valutazione dei dipendenti con posizioni organizzative.

Ritiene pertanto il Giudicante che effettivamente la ricorrente abbia perso, per colpa dell'Amministrazione convenuta, la chance di essere valutata positivamente per il lavoro svolto ed i risultati raggiunti; la mancanza del sistema di valutazione, non adottato per colpevole inerzia della Regione convenuta, ha impedito alla ricorrente di essere valutata positivamente e di conseguire l'indennità di risultato.

In proposito, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance secondo cui *"in tema di responsabilità contrattuale (art. 1218 cod. civ.), una volta accertata la mancata esecuzione della prestazione dovuta e la sua astratta idoneità alla produzione del danno, spetta al debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento, mentre il creditore deve provare il danno ed il nesso di*

causalità fra questo e l'inadempimento" (Cass. 15 luglio 1999 n. 7553, 23 febbraio 2000 n. 2044).

Più specificamente, in caso di violazione da parte dell'ente pubblico – datore di lavoro, dell'obbligo di predeterminare i criteri di selezione degli impiegati per la promozione a quadro, incombe sul singolo impiegato non promosso ed attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione (*perte de chance*), l'onere di provare il nesso di causalità tra il detto inadempimento del datore di lavoro ed il danno, ossia la concreta sussistenza della possibilità di ottenere la superiore qualifica (Cass. Sez. Lav. 22.3-6.6.2006 n. 13241).

E' necessario aggiungere che l'Amministrazione convenuta non ha dedotto né comprovato la sussistenza di ragioni ostative all'elaborazione del sistema di valutazione previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, e non ha quindi allegato e comprovato l'esistenza di alcun fattore di non imputabilità dell'inadempimento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, sussiste il danno cd. da perdita di chance invocato da parte ricorrente, che, però, può essere riconosciuto solo per gli anni 2000 e 2001 in quanto le posizioni organizzative sono state istituite soltanto con il contratto decentrato integrativo firmato il 27.3.2000, per cui non è ipotizzabile un loro conferimento in epoca anteriore al 2000, ed in quanto a decorrere dal 2002 la valutazione dei risultati è stata effettuata con la metodica valutativa di cui agli artt. 43 – 47 del Documento di concertazione di cui al CCDI anno 2001.

In ordine alla quantificazione di tale danno ritiene il Giudicante congruo il criterio già applicato in precedenti analoghi giudizi e consistente nella percentuale del 75% della retribuzione di risultato non percepita; questa, a norma dell'art. 11 CCDI cit., è pari al 20% della retribuzione di posizione.

La Regione convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 2.780,76 in favore della ricorrente, con riferimento agli anni 2000-2001, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex art. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, L. 724/1994.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

- condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2.780,76, oltre interessi legali su detto importo via via rivalutato dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

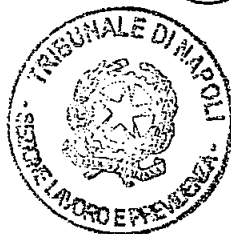
Napoli, 27 giugno 2012

IL GIUDICE
D.ssa Alessandra Lucarino



Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza
Il sottoscritto cancelliere certifica che la presente sentenza è stata
pronunciata e resa pubblica in data del 28 GIU. 2012
Napoli, 28 GIU. 2012

IL CANCELLIERE
Fulvio ERRA



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si rilascia in copia esecutiva a richiesta del.....

Napoli,10 LUG. 2012.....

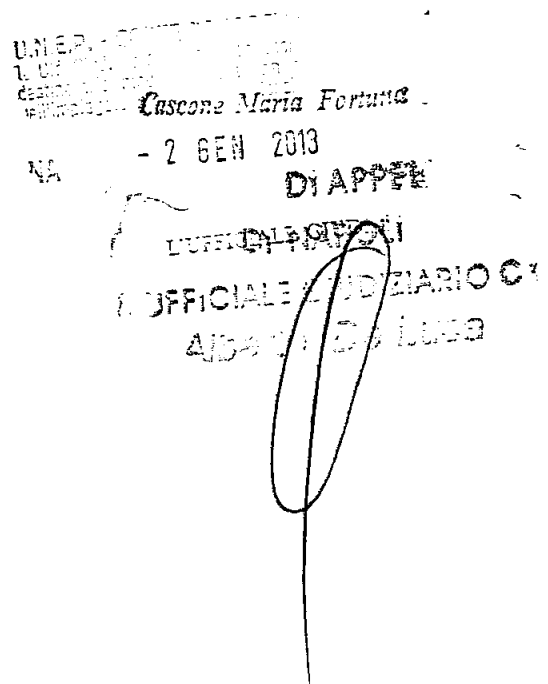
V° per autentica
Napoli, il10 LUG. 2012
IL CANCELLIERE



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. **Pasquale Lucio Monaco**, si notifici a mani il su esteso
atto a:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale,
domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**



Sentenza del Tribunale di Napoli
Numero 19075/2012
Dipendente Sig.ra Gaito Francesca Maria
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.500,00
spese generali	12,50%	1.500,00	<u>187,50</u>
			1.687,50
CPA	4%	1.687,50	<u>67,50</u>
			1.755,00
IVA	22%	1.755,00	386,10
TOTALE FATTURA			2.141,10
RITENUTA	20,00%	1.687,50	337,50
NETTO A PAGARE			1.803,60